

REGOLAMENTO NAZIONALE IN/ARCH

Chi si associa all'IN/ARCH è socio dell'Istituto Nazionale ed è membro dell'Assemblea Nazionale all'interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all'attività culturale dell'Istituto, sia a livello nazionale che regionale e locale, ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quanto prevede lo statuto

Per divenire socio IN/ARCH occorre essere presentati da almeno due soci che siano già iscritti all'Istituto Nazionale.

I soci dell'Istituto che intendono costituire nuove Sezioni Regionali, nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto, devono predisporre il regolamento della Sezione - secondo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento.

Per poter costituire una Sezione Regionale, oltre a quanto previsto dallo statuto, devono esserci almeno 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Ingegneri e Architetti, 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Costruttori, operatori economici, Enti e società pubbliche e private ed un socio appartenente alla categoria aderenti.

Una Sezione Regionale può costituirsi ed eleggere propria sede in una qualsiasi delle sue città capoluogo di provincia, lasciando alla volontà dell'Assemblea regionale la possibilità, in futuro, di un suo eventuale spostamento in un'altra.

Le Sezioni Regionali, nel rispetto del proprio regolamento, possono articolarsi in Sotto Sezioni Provinciali. Per costituire una sezione provinciale è necessaria la presenza di almeno 30 soci effettivi dell'Istituto. I soci della Sezione che intendono costituire nuove Sotto Sezioni Provinciali devono predisporre il regolamento - secondo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Regionale che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Per poter costituire una sezione provinciale, oltre a quanto previsto dal regolamento regionale, deve essere rispettata la presenza di soci delle diverse categorie secondo le quantità indicate al precedente art. 2.2.

In ogni Sezione Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale un Consiglio Direttivo Regionale composto da un massimo di otto membri oltre ai Presidenti delle Sotto Sezioni Provinciali se esistono ed al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale che può essere eletto anche all'esterno del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo regionale elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme con il Presidente, costituiscono l'Ufficio di presidenza.

In ogni sezione provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale un Consiglio Direttivo Provinciale composto da un massimo di otto membri oltre al Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale che può essere eletto anche all'esterno del Consiglio stesso.

Chi vive ed opera in una regione in cui è attiva una Sezione Regionale è membro dell'Assemblea Regionale all'interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all'attività culturale della Sezione ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quanto prevede il regolamento della Sezione.

Nella regione in cui è attiva una Sezione Regionale, la domanda di iscrizione di un nuovo socio deve essere presentata alla Sezione Regionale, che entro la riunione del Consiglio Direttivo successivo e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, deve portarla alla approvazione del proprio direttivo. Il Consiglio Direttivo Regionale può delegare l'approvazione di nuovi soci all'ufficio di Presidenza e, dove esistono, ai Consigli Direttivi Provinciali. Le domande accettate devono essere immediatamente trasmesse dal Consiglio Direttivo Regionale al Consiglio Direttivo Nazionale che, a norma di statuto, ratifica l'ammissione definitiva entro 45 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo Regionale; il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare la Giunta Esecutiva Nazionale. Le eventuali rielezioni decise dal Consiglio Direttivo Provinciale e/o Regionale devono essere comunicate, con le relative motivazioni, al Centro Nazionale. Le eventuali rielezioni decise dal Consiglio Direttivo Nazionale devono essere discusse, inserendo nel verbale le motivazioni. In caso di mancato esame delle domande di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti le domande si considerano ratificate

La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

I residenti in regioni in cui non è attiva una Sezione, così come gli Enti e le Associazioni di carattere esclusivamente nazionale, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede, nonché le strutture nazionali di Enti e Associazioni articolate nel territorio, presentano la domanda di iscrizione direttamente presso il Centro Nazionale dell'Istituto, che entro 45 giorni deve portarla all'approvazione del proprio direttivo.

Le quote associative devono essere versate, sia al momento della presentazione della domanda di iscrizione che al momento del rinnovo annuale, esclusivamente presso la medesima struttura in cui ci si è iscritti

L'entità delle quote di iscrizioni sono decise, a norma dell'art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali devono corrispondere una quota percentuale, (a norma dell'art. 17 dello statuto e cioè il 20%) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.

Pertanto alle Sezioni Regionali spetterà l'80% delle quote di iscrizione. Ove esistano uno o più Sottosezioni Provinciali a loro spetterà il 60% delle quote di iscrizione alle Sottosezioni stesse e quindi alle Sezioni Regionali spetterà il 20%.

Le quote di iscrizione versate direttamente al Centro Nazionale dei soci di cui all'art. 6 del presente Regolamento restano interamente al Centro Nazionale stesso.

I soci in regola con il pagamento delle quote e per i quali la Sezione Regionale o la sezione provinciale ha provveduto al versamento della percentuale al Centro Nazionale sono inseriti nell'apposito elenco nazionale degli iscritti.

Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata

In occasione delle Assemblee elettive (a tutti i livelli) hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote e la cui iscrizione sia già stata ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale in data precedente alla convocazione dell'Assemblea stessa. Un socio che non abbia rinnovato l'iscrizione dell'anno precedente può partecipare a pieno titolo all'Assemblea solo regolarizzando la propria situazione e versando la quota arretrata.

Gli elenchi degli iscritti devono risultare aggiornati.

Alla fine di ogni semestre devono essere verificate le conformità degli elenchi delle Sezioni con l'elenco del Centro Nazionale, nonché i rapporti economici tra Centro e Sezioni.

Alla fine di ogni anno il Centro Nazionale redige l'elenco di tutti gli iscritti e lo trasmette a tutte le sezioni operanti.

Ciascun socio, secondo la normativa vigente, all'atto dell'iscrizione deve dichiarare se accetta la diffusione dei dati personali. Ogni iscritto ha il diritto di poter consultare l'elenco completo dei soci dell'Istituto.

Il Centro Nazionale elabora gli indirizzi generali di carattere politico-culturale, organizza e gestisce le iniziative di interesse nazionale ed internazionale, coordina le iniziative delle Sezioni, anche per evitare sovrapposizioni e sfruttare sinergie, vigila affinché le Sezioni operano nelle finalità culturali e morali dell'Istituto.

Le Sezioni Regionali organizzano e gestiscono, secondo gli indirizzi generali del Centro Nazionale e con i necessari adeguamenti alle realtà locali, le iniziative di interesse regionale, coordinano le iniziative delle Sotto Sezioni Provinciali. Qualora il Centro Nazionale individuasse iniziative a valenza locale le sottoporrà al Consiglio Direttivo della regione di competenza.

Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale il presidente di ciascuna Sezione regionale ha il potere di rappresentanza dell'Istituto in virtù di procura notarile che il Presidente Nazionale provvede a conferirgli entro trenta giorni dalla sua nomina. Ai sensi dell'art. 1397 del c.c. il Presidente Regionale che sia cessato dalla carica è tenuto a restituire senza ritardo tale procura al Presidente Nazionale.

Per lo svolgimento delle attività di interesse provinciale il Presidente Nazionale dell'Istituto può, sentito il parere del Presidente Regionale competente, conferire al Presidente della sezione provinciale delega di rappresentanza dell'Istituto secondo le modalità previste al precedente art. 10.1

L'Istituto ha tra le proprie finalità che l'Architettura rivesta una posizione centrale nelle priorità del Paese. I soci dell'IN/ARCH si riconoscono negli obiettivi culturali, etici, civili e qualitativi dell'Istituto.

Il Centro Nazionale opera in tale senso:

cercando alleanze e collaborazioni con le strutture centrali dello Stato, con le Istituzioni, gli Enti e le Fondazioni nazionali ed internazionali

organizzando congressi e convegni di interesse nazionale

istituendo ed organizzando premi di caratura nazionale ed internazionale

coordinando e pubblicizzando verso l'esterno l'attività dell'Istituto

organizzando concorsi a scala nazionale ed internazionale

organizzando mostre e dibattiti di interesse nazionale ed internazionale, possibilmente in più sedi del territorio nazionale

Le Sezioni Regionali operano in tale senso:

cercando alleanze e collaborazioni con le strutture politiche e sociali regionali, con le Istituzioni, gli Enti e le Fondazioni regionali o con le sezioni locali di quelli nazionali

istituendo ed organizzando premi a livello regionale

organizzando concorsi, mostre e dibattiti a scala regionale

Dove esiste una sezione provinciale le funzioni indicate al precedente punto 11.2 vengo svolte da quest'ultima, nell'ambito del proprio ambito territoriale

La collaborazione tra Centro Nazionale e Sezioni Regionali deve essere continua e reciproca. I presidenti delle Sezioni Regionali partecipano a pieno titolo ai lavori della Giunta Nazionale, senza diritto di voto, ed ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto.

Il presente regolamento sostituisce qualunque altro documento precedente al riguardo e prevale sui regolamenti locali, anche se già approvati e ratificati. Entro tre mesi dalla sua approvazione il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad approvare un "Regolamento tipo" per le Sezioni Regionali. Le Sezioni regionali regolarmente costituite dovranno provvedere, entro i successivi sessanta giorni, ad adeguare i propri regolamenti alle norme di tali Regolamenti tipo.

Le Sezioni Regionali che possono essere definite attive, sono quelle che alla data del 31 dicembre 1998 abbiano avuto la ratifica della costituzione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale

REGOLAMENTO TIPO PER LE SEZIONI REGIONALI IN/ARCH

SCOPI

Art.1

E' costituita inla Sezione.....dell'Istituto Nazionale di Architettura, del cui Statuto e Regolamento Nazionale questo regolamento costituisce norma di attuazione.

La Sezione..... organizza e gestisce le proprie iniziative, secondo le finalità indicate all'art. 1 dello Statuto Nazionale e gli indirizzi generali del Centro Nazionale, coordinando le iniziative delle eventuali Sezioni Provinciali, che assumeranno la denominazione di "in/arch.....(nome della città capoluogo di provincia).

Art.2

La sede della Sezione Regionaleè in

Art.3

Sono soci della Sezione Regionale tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto lettera a) e b), ne fanno richiesta scritta, precisando la categoria cui intendono iscriversi, e versano la prescritta quota.

Per divenire socio IN/ARCH occorre essere presentati da almeno due soci che siano già iscritti all'Istituto Nazionale.

La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANI DELIBERATIVI ED ESECUTIVI

Art.4

Sono organi della Sezione:

L'Assemblea Generale dei Soci

Il Consiglio Direttivo

L'Ufficio di Presidenza

I Revisori dei conti

I membri che rivestono cariche nella Sezione Regionale prestano la loro opera gratuitamente

Art.5

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci della Sezione Regionale regolarmente iscritti. Essa deve riunirsi in via ordinaria, almeno una volta l'anno, non oltre il 31 marzo, e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei membri effettivi della sezione.

Art.6

L'Assemblea Generale ordinaria esamina l'attività svolta dalla Sezione Regionale nell'annata precedente e traccia il programma per l'annata successiva, approva le eventuali modifiche al regolamento, la relazione politica e programmatica (con riferimento all'art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale IN/ARCH), i bilanci consuntivi e preventivi; elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo. L'anno finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

I bilanci debbono essere presentati all'assemblea entro il 15 marzo di ogni anno

Art.7

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, con lettera semplice.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi.

Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

I membri effettivi hanno diritto a voto su tutti gli argomenti posti in votazione.

Tutti i membri hanno diritto al voto su tutti gli oggetti posti in votazione, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono in base all'art.3 dello Statuto nazionale IN/ARCH. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti. Per le deliberazioni alle modifiche del regolamento è necessaria la presenza del 50% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di proposta di scioglimento della Sezione Regionale sono necessari la presenza dei 50% dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea stessa. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Sono ammesse deleghe in numero di due nell'ambito delle rispettive categorie per ogni Socio presente.

Art.8

Il Consiglio Direttivo è eletto dagli iscritti.

Dura in carica due anni.

Tutti gli elettori sono eleggibili e tutti gli eletti sono rieleggibili.

Il numero dei membri eletti per tre volte consecutive non può superare due terzi dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è costituito da membri (con un massimo di 8) dei quali almeno uno scelto fra ingegneri e architetti, almeno uno fra costruttori - operatori economici - industriali - enti - società pubbliche e private, almeno uno fra sostenitori (se esistenti) e almeno uno fra i soci aderenti, oltre che dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, se esistenti.

I posti di consigliere, eletti direttamente dall'assemblea che si rendessero vacanti per qualsiasi causa, sono coperti dai membri che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art.9

Il Consiglio elegge anche al di fuori del suo seno il Presidente, e nell'ambito del Consiglio il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente è eletto con almeno i due terzi dei voti dei membri del Consiglio e con almeno 5 voti dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il presidente, il vice presidente il segretario ed il tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art.10

I Revisori dei conti sono eletti a maggioranza di voti, ogni due anni, dalla Assemblea generale, in numero di quattro.

Art.11

Spetta al Consiglio Direttivo realizzare quanto stabilito dalle Assemblee di cui all'art. 6, ispirandosi alle linee programmatiche generali dell'Istituto; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; convocare l'Assemblea generale; deliberare sull'ammissione dei Soci; coordinare la Costituzione e il funzionamento dei Comitati di lavoro e dei centri di studi e documentazione; nominare i rappresentanti della Sezione tra i propri membri nel seno del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Istituto; nominare e revocare

il personale dipendente; accettare i lasciti e le donazioni, autorizzare le liti attive e passive della Sezione, deliberare sulle spese di carattere ordinario ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Sezione.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta al Presidente rappresentare legalmente la Sezione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Art.12

Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata.

Si cessa dalla qualità di iscritto alla Sezione anche:

per trasferimento ad altra Sezione Regionale;

per dimissioni;

per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, su conforme parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, in casi di violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento e in altri casi di particolare gravità; della reiezione verrà data immediata comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che opererà secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale.

ENTRATE DELLE SEZIONI REGIONALI E DELLE SEZIONI PROVINCIALI E QUOTE DI ISCRIZIONE DEI SOCI

Art.13

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

dalle quote annuali versate dai soci, dedotta la percentuale destinata alla Sede Centrale;

dai contributi, lasciti, donazioni, beni;

dai redditi dei beni patrimoniali in consegna

da qualsiasi altro provento in danaro od in natura, ivi compresi i redditi derivanti dall'attività svolta

Art. 14

L'entità delle quote di iscrizione sono decise, a norma dell'art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione corrisponderà una quota percentuale pari al 20%, (a norma dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 7.2 del Regolamento Nazionale) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.

Pertanto alla Sezione.....spetterà l'80% delle quote di iscrizione dei Soci.

Art. 15

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamento regionale.